

## PROGRESSIONI TRA LE AREE (C.D. VERTICALI)

ANNO 2024

### FAQ - (Domande frequenti)

L'art. 52, comma 1bis, D. Lgs 165/2001 disciplina l'istituto delle progressioni fra le aree (c.d. verticali), prevedendo che le stesse avvengano tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

L'articolo 18, comma 6, CCNL relativo al personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, ha introdotto una procedura transitoria per le progressioni tra le aree, prevedendo che, in applicazione dell'art. 52, comma 1bis, penultimo periodo del D. Lgs. 165/2001 e al fine di tenere conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 31 dicembre 2024, la progressione verticale abbia luogo con procedure valutative cui siano ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella 3 di corrispondenza, che richiede un titolo inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno.

In altre parole, a differenza di quanto previsto dalla procedura a regime per le progressioni verticali, ai sensi degli artt. 52 comma 1bis D. Lgs 165/2001 e 17 del CCNL 9 maggio 2022, la procedura transitoria, di cui all'art. 18, commi 6, 7 e 8 del CCNL 9 maggio 2022, offre la possibilità di candidarsi anche a coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma che sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.

La presente procedura di progressione tra le aree contempla il passaggio di complessive 653 unità di personale appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, distinte in:

- 403 passaggi dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari
- 250 passaggi dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti.

Per partecipare alla selezione occorrerà utilizzare la procedura informatica alla quale si accede tramite il *link* "Progressioni tra le aree 2024" presente nella sezione "Progressioni tra le aree", dalle ore 12:00 del giorno 9 settembre 2024 alle ore 12:00 del giorno 19 settembre 2024, seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato "Progressioni verticali 2024 – Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet" e "Allegato A.2\_Accesso remoto tramite portale Akamai alle progressioni verticali", pubblicati sul sito intranet e internet del Ministero.

FAQ – Passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari .....	p. 2
FAQ – Passaggio dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti .....	p. 9

## **PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

### **➤ DOMANDA: Chi può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni verticali anno 2024?**

Può partecipare alla procedura di selezione tutto il personale contrattualizzato di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando:

- a) sia in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) sia inquadrato nell’Area degli Assistenti;
- c) sia in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella 3 allegata al CCNL del 9 maggio 2022, denominata “*Tabella di corrispondenza di cui all’art. 18*” e precisamente:
  - 1) sia in possesso di laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;  
oppure, in alternativa
  - 2) sia in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

### **➤ DOMANDA: Chi non può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni verticali anno 2024?**

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, superiori alla multa, o, per le fattispecie previste dall’art. 43, comma 3, lett. f), del CCNL 2019/2021 (Codice disciplinare), al rimprovero scritto o i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

### **➤ DOMANDA: Sono “assistente linguistico”. Posso partecipare alla procedura?**

Sì. I dipendenti appartenenti al profilo professionale ad esaurimento di “assistente linguistico”, per i quali non è previsto un corrispondente “profilo di ruolo” inserito in una corrispondente Famiglia professionale, possono partecipare alla procedura per il passaggio all’Area dei Funzionari, accedendo alla Famiglia professionale delle professionalità socio-assistenziali, culturali e linguistiche, nel profilo di ruolo di funzionario linguistico.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- **DOMANDA: Posso inviare una domanda di partecipazione “cartacea” alla procedura di selezione delle progressioni verticali?**

No, non è possibile presentare domande di partecipazione alla procedura in formato “cartaceo”, consegnate a mano o con raccomandata. Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato “Progressioni Verticali 2024 - Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet”, utilizzando lo schema di domanda pubblicato nel sito intranet del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all’indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.

**ATTENZIONE: Per un corretto utilizzo dell’applicativo di cui sopra si raccomanda di non utilizzare dispositivi mobili (smart-phone, tablet, etc.).**

- **DOMANDA: Qual è il termine per inviare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione delle progressioni?**

Le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, a partire **dalle ore 12.00 del giorno 9 settembre 2024 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19 settembre 2024**.

**Scaduto tale termine, la procedura sarà automaticamente disattivata e non sarà più consentita la partecipazione.**

- **DOMANDA: Ho dimenticato la password per l’accesso all’area riservata. Che cosa devo fare per partecipare alla procedura di selezione delle progressioni verticali?**

Per procedere al reset della password dimenticata potranno essere seguite le istruzioni di cui all’“Allegato A.1\_Reset della password dimenticata”.

- **DOMANDA: Come partecipa alla procedura di selezione delle progressioni verticali il personale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o assente dal servizio per malattia o qualsiasi altra causa?**

I dipendenti che si trovino in posizione di comando e fuori ruolo, che siano assenti per malattia o qualsiasi altra causa, potranno partecipare alla procedura seguendo le istruzioni contenute nell’“**Allegato A.2\_Accesso remoto tramite portale Akamai alle progressioni verticali**”. Per motivi di sicurezza informatica, questa modalità non è utilizzabile dall’estero.

Qualora non fosse possibile accedere da remoto alla procedura per l’invio della propria domanda, i dipendenti potranno recarsi presso la Prefettura ove ha sede l’Ufficio presso il quale prestano servizio (ovvero l’ultima sede di servizio dell’Amministrazione), richiedendo l’utilizzo di una postazione per la compilazione e l’invio *on-line* della domanda secondo le modalità suindicate.

➤ **DOMANDA: Come compilo la domanda di partecipazione alla procedura sull'applicativo informatico?**

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di inammissibilità. Per la procedura di compilazione e invio *online* della domanda, il candidato dovrà seguire le istruzioni del “Manuale operativo – progressioni tra le aree 2024” pubblicato sia nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” nella sezione “Progressioni tra le aree” nella Home page della Intranet che nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” della sezione “Progressioni tra le aree” dell’area riservata della Intranet.

Dopo aver effettuato l’invio *online* della domanda di partecipazione, cui corrisponde l’attribuzione di un numero di protocollo, il candidato dovrà stampare e sottoscrivere la domanda e trasmetterla all’Ufficio di appartenenza, per la relativa presa in carico.

**ATTENZIONE: nella domanda il candidato deve dichiarare il profilo di ruolo per il quale intende concorrere. È possibile presentare la candidatura per un solo profilo di ruolo individuato esclusivamente tra i profili di ruolo afferenti alla famiglia professionale di appartenenza del dipendente.**

➤ **DOMANDA: Cosa devo fare per integrare i dati non presenti nello schema di domanda precompilato ovvero per modificare/correggere quanto inserito?**

Per l’inserimento dei dati mancanti o per correggere quanto inserito, occorre seguire le istruzioni del “Manuale operativo – progressioni tra le aree 2024” pubblicato sia nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” nella sezione “Progressioni tra le aree” nella Home page della Intranet che nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” della sezione “Progressioni tra le aree” dell’area riservata della Intranet.

➤ **DOMANDA: Cosa faccio in caso di difficoltà al momento della presentazione della domanda di partecipazione? Posso richiedere assistenza per la soluzione di problemi che incontro?**

In caso di difficoltà, il personale potrà inoltrare una richiesta di assistenza a [progressioniverticali2024@interno.it](mailto:progressioniverticali2024@interno.it), per problematiche relative ai criteri o alla propria posizione, o ad [accessoprogressioniverticali2024@interno.it](mailto:accessoprogressioniverticali2024@interno.it), per problemi di accesso alla procedura.

La casella di posta elettronica [progressioniverticali2024@interno.it](mailto:progressioniverticali2024@interno.it) sarà attiva per il solo periodo di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, in quanto dedicata alla risoluzione dei problemi legati solo a tale fase. Successivamente qualsiasi osservazione dovrà essere inoltrata tramite *pec* all’indirizzo [risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it](mailto:risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it) con oggetto obbligato “PROGRESSIONI VERTICALI 2024” seguito dalla specifica di uno dei seguenti argomenti:

- esperienza maturata nell’area di provenienza;
- titolo di studio;
- competenze professionali.

➤ **DOMANDA: Ho commesso un errore nella compilazione della domanda già inviata, come devo fare per correggerlo?**

Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla. Tuttavia, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, è possibile inviarne una nuova. Verrà preso in considerazione sempre e soltanto l’ultimo invio, sempre rispettando il termine di scadenza del bando.

**ATTENZIONE:** non sono ammesse e non saranno prese in considerazione eventuali integrazioni della domanda trasmesse, in qualsivoglia modalità, successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

### ➤ **DOMANDA: Quali sono i criteri di selezione?**

Ai sensi dell'art. 18 comma 7 CCNL 9 maggio 2022, i criteri selettivi individuati per valutare le candidature sono:

- esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
- titolo di studio, fino a 25 punti;
- competenze professionali, fino a 45 punti.

Ad ogni elemento di valutazione pertanto è attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% e il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti.

### ➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio dell'esperienza maturata nell'area di provenienza?**

Il punteggio dell'esperienza maturata è attribuito in base al numero di anni di servizio, anche a tempo determinato, con formale ed effettivo inquadramento nell'area di appartenenza. È attribuito 1 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di 30 punti.

Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione Civile dell'interno, o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data di scadenza della procedura, nell'Area degli Assistenti e/o nelle Aree confluite nell'Area degli Assistenti in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022 e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

### ➤ **DOMANDA: Quali sono le regole di calcolo per l'esperienza maturata nell'area di provenienza?**

Le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero.

La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

### ➤ **DOMANDA: Ho trascorso un periodo in posizione di aspettativa/distacco/comando/fuori ruolo. Ho comunque maturato l'esperienza anche in tale frangente?**

Ai fini del calcolo dell'esperienza si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

➤ **DOMANDA: In ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro, quali periodi sono presi in considerazione in relazione all'esperienza maturata?**

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

➤ **DOMANDA: Ho prestato servizio come militare di leva. Può essere computato ai fini dell'esperienza?**

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.

➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio del titolo di studio conseguito?**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 25 punti.

L'attribuzione del punteggio sul titolo di studio, che deve essere posseduto alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla presente procedura, prevede:

- a) 18 punti per il diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale o equivalente;
- b) 20 punti per il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale);
- c) 22 punti per la laurea breve (triennale) o di primo livello;
- d) 25 punti per la laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica, laurea specialistica a ciclo unico.

➤ **DOMANDA: Posseggo due titoli di studio della stessa tipologia. Saranno valutati entrambi?**

No. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti diplomi di istruzione professionale) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

➤ **DOMANDA: Ho un titolo di studio conseguito all'estero. È riconosciuto?**

Sono valutabili i titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.

Sono invece ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia stata presentata istanza di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001,

ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi.

➤ **DOMANDA: Dove posso trovare il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero?**

Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo all'indirizzo <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>.

Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio relativo alle competenze professionali?**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 45 punti, per le quali si tiene conto:

- fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di studio universitari e post universitari ulteriori rispetto a quelli previsti al paragrafo precedente e per le abilitazioni professionali;
- fino ad un massimo di 40 punti della media dei punteggi derivanti dalle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2021-2022-2023.

➤ **DOMANDA: Ho conseguito un dottorato di ricerca e un ulteriore laurea breve. Com'è attribuito nello specifico il punteggio per i singoli titoli?**

A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- a) ulteriore diploma universitario: 1 punto;
- b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello: 1 punto;
- c) ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b) o laurea vecchio ordinamento: 1,5 punti;
- d) master di I livello: 0,50 punti;
- e) master II livello: 1 punto;
- f) diploma di specializzazione: 2,5 punti;
- g) corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
- h) dottorato di ricerca: 3 punti;
- i) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 1 punto.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a i) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

ATTENZIONE: Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

➤ **DOMANDA: Com'è specificamente attribuito il punteggio per la valutazione personale in relazione alle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2021-2022-2023?**

Per il computo della valutazione personale si fa riferimento alla media dei punteggi derivanti delle tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2021 - 2022 - 2023 in applicazione del sistema di valutazione dell'Amministrazione civile:

a.	Giudizio eccellente	40 punti;
b.	Giudizio ottimo	35 punti;
c.	Giudizio adeguato	30 punti;
d.	Giudizio non valutato	25 punti.

Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio, ove il periodo lavorato nell'anno sia risultato inferiore al minimo periodo temporale previsto dal sistema di valutazione, nei casi previsti dalla legge, potrà farsi riferimento, a ritroso, anche alle ultime valutazioni nell'ambito del triennio precedente fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura.

Nei casi in cui non fosse possibile ricorrere alle precedenti valutazioni, si attribuisce il punteggio di 25 di cui alla lettera d), corrispondente a giudizio non valutato.

In entrambi i casi che precedono, il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle attività.

➤ **DOMANDA: Ho ricevuto una valutazione personale di “non adeguato”. Come incide sul punteggio che potrò ricevere per l'anno di riferimento?**

Ai fini del computo della valutazione personale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile, al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di “non adeguato” non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Lo stesso vale per i dipendenti neoassunti, ai quali non verrà attribuito alcun punteggio per l'anno di riferimento.

➤ **DOMANDA: Sono stato in assegnazione temporanea presso altra Amministrazione nel corso del triennio 2021/2023. Come incide ciò ai fini del punteggio per la valutazione personale?**

Per il personale in comando o comunque in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell'Amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata presso l'Amministrazione civile dell'interno.

➤ **DOMANDA: Come saranno formulate le graduatorie?**

Le graduatorie saranno formulate distintamente per profilo di ruolo, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare, anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le graduatorie hanno valore solo per la presente procedura e sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione, sicché l'Amministrazione attingerà alla graduatoria fino alla saturazione del contingente di posti messi a bando.

Le graduatorie sono approvate con apposito provvedimento ministeriale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale, nel sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo



<https://concorsiciv.interno.gov.it> e nel sito intranet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

➤ **DOMANDA: In caso di parità di punteggio in graduatoria, chi sarà preferito?**

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale

- *in primis* la maggiore anzianità di servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
- *in secundis* l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri";
- da ultimo, la minore età anagrafica.

➤ **DOMANDA: Come avviene l'inquadramento in ruolo? È necessario dare un preavviso in conseguenza della cessazione del precedente rapporto di lavoro e dell'attribuzione della nuova Area e del nuovo profilo professionale?**

No. I candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati nei profili di ruolo per i quali hanno partecipato nell'ambito delle relative Famiglie professionali.

L'attribuzione della nuova Area e del nuovo profilo decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro; la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro comporta la automatica e contestuale cessazione del precedente rapporto di lavoro, senza che sia necessario alcun preavviso. In ogni caso, la mancata presentazione senza giustificato e documentato motivo nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dalla graduatoria.

➤ **DOMANDA: Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Mi trovo in posizione di comando, la disposizione si applica anche al mio caso?**

Sì, con l'espressione "assegnazione temporanea presso altre amministrazioni", di cui all'art. 6, comma 5, del bando, deve intendersi la posizione di comando, di fuori ruolo o qualsiasi altra assegnazione presso altra Amministrazione.

<b>FAQ – PASSAGGIO DALL’AREA DEGLI OPERATORI ALL’AREA DEGLI ASSISTENTI</b>
--

## **PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

➤ **DOMANDA: Chi può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni verticali anno 2024?**

Può partecipare alla procedura di selezione tutto il personale contrattualizzato di livello non dirigenziale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando:

- a) sia in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) sia inquadrato nell’Area degli Operatori;
- c) sia in possesso dei requisiti previsti dalla tabella 3 allegata al citato CCNL del 9 maggio 2022, denominata “*Tabella di corrispondenza di cui all’art. 18*” e precisamente:
  - 1) sia in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente;  
o, in alternativa
  - 2) abbia assolto l’obbligo scolastico e avere almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione, anche se in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

➤ **DOMANDA: Chi non può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni verticali anno 2024?**

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, superiori alla multa, o, per le fattispecie previste dall’art. 43, comma 3, lett. f), del CCNL 2019/2021 (Codice disciplinare), al rimprovero scritto o i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

➤ **DOMANDA: Posso inviare una domanda di partecipazione “cartacea” alla procedura di selezione delle progressioni verticali?**

No, non è possibile presentare domande di partecipazione alla procedura in formato “cartaceo”, consegnate a mano o con raccomandata. Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità esclusivamente in via telematica, seguendo le istruzioni riportate nell’Allegato “Progressioni Verticali 2024 - Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet”, utilizzando lo schema di domanda pubblicato nel sito intranet del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all’indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.

**ATTENZIONE: Per un corretto utilizzo dell’applicativo di cui sopra si raccomanda di non utilizzare dispositivi mobili (smart-phone, tablet, etc.).**

- **DOMANDA: Qual è il termine per inviare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione delle progressioni?**

Le domande devono essere inviate, esclusivamente in via telematica, a partire **dalle ore 12.00 del giorno 9 settembre 2024 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 19 settembre 2024**.

**Scaduto tale termine, la procedura sarà automaticamente disattivata e non sarà più consentita la partecipazione.**

- **DOMANDA: Ho dimenticato la password per l’accesso all’area riservata. Che cosa devo fare per partecipare alla procedura di selezione delle progressioni verticali?**

Per procedere al reset della password dimenticata potranno essere seguite le istruzioni di cui all’“Allegato A.1\_Reset della password dimenticata”.

- **DOMANDA: Come partecipa alla procedura di selezione delle progressioni verticali il personale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o assente dal servizio per malattia o qualsiasi altra causa?**

I dipendenti che si trovino in posizione di comando e fuori ruolo, che siano assenti per malattia o qualsiasi altra causa, potranno partecipare alla procedura seguendo le istruzioni contenute nell’“**Allegato A.2\_Accesso remoto tramite portale Akamai alle progressioni verticali**”. Per motivi di sicurezza informatica, questa modalità non è utilizzabile dall’estero.

Qualora non fosse possibile accedere da remoto alla procedura per l’invio della propria domanda, i dipendenti potranno recarsi presso la Prefettura ove ha sede l’Ufficio presso il quale prestano servizio (ovvero l’ultima sede di servizio dell’Amministrazione), richiedendo l’utilizzo di una postazione per la compilazione e l’invio *on-line* della domanda secondo le modalità suindicate.

- **DOMANDA: Come compilo la domanda di partecipazione alla procedura sull’applicativo informatico?**

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di inammissibilità. Per la procedura di compilazione e invio *online* della domanda, il candidato dovrà seguire le istruzioni del “Manuale operativo – progressioni tra le aree 2024” pubblicato sia nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” nella sezione “Progressioni tra le aree” nella Home page della Intranet

che nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” della sezione “Progressioni tra le aree” dell’area riservata della Intranet.

Dopo aver effettuato l’invio *online* della domanda di partecipazione, cui corrisponde l’attribuzione di un numero di protocollo, il candidato dovrà stampare e sottoscrivere la domanda e trasmetterla all’Ufficio di appartenenza, per la relativa presa in carico.

**ATTENZIONE: nella domanda il candidato deve dichiarare il profilo di ruolo per il quale intende concorrere. È possibile presentare la candidatura per un solo profilo di ruolo individuato esclusivamente tra i profili di ruolo afferenti alla famiglia professionale di appartenenza del dipendente.**

➤ **DOMANDA: Cosa devo fare per integrare i dati non presenti nello schema di domanda precompilato ovvero per modificare/correggere quanto inserito?**

Per l’inserimento dei dati mancanti o per correggere quanto inserito, occorre seguire le istruzioni del “Manuale operativo – progressioni tra le aree 2024” pubblicato sia nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” nella sezione “Progressioni tra le aree” nella Home page della Intranet che nella cartella “Documenti progressioni tra le aree 2024” della sezione “Progressioni tra le aree” dell’area riservata della Intranet.

➤ **DOMANDA: Cosa faccio in caso di difficoltà al momento della presentazione della domanda di partecipazione? Posso richiedere assistenza per la soluzione di problemi che incontro?**

In caso di difficoltà, il personale potrà inoltrare una richiesta di assistenza a [progressioniverticali2024@interno.it](mailto:progressioniverticali2024@interno.it), per problematiche relative ai criteri o alla propria posizione, o ad [accessoprogressioniverticali2024@interno.it](mailto:accessoprogressioniverticali2024@interno.it), per problemi di accesso alla procedura.

La casella di posta elettronica [progressioniverticali2024@interno.it](mailto:progressioniverticali2024@interno.it) sarà attiva per il solo periodo di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, in quanto dedicata alla risoluzione dei problemi legati solo a tale fase. Successivamente qualsiasi osservazione dovrà essere inoltrata tramite *pec* all’indirizzo [risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it](mailto:risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it) con oggetto obbligato “PROGRESSIONI VERTICALI 2024” seguito dalla specifica di uno dei seguenti argomenti:

- esperienza maturata nell’area di provenienza;
- titolo di studio;
- competenze professionali.

➤ **DOMANDA: Ho commesso un errore nella compilazione della domanda già inviata, come devo fare per correggerlo?**

Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla. Tuttavia, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, è possibile inviarne una nuova. Verrà preso in considerazione sempre e soltanto l’ultimo invio, sempre rispettando il termine di scadenza del bando.

**ATTENZIONE: non sono ammesse e non saranno prese in considerazione eventuali integrazioni della domanda trasmesse, in qualsivoglia modalità, successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa.**

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

➤ **DOMANDA: Quali sono i criteri di selezione?**

Ai sensi dell'art. 18 comma 7 CCNL 9 maggio 2022, i criteri selettivi individuati per valutare le candidature sono:

- esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
- titolo di studio, fino a 25 punti;
- competenze professionali, fino a 45 punti.

Ad ogni elemento di valutazione pertanto è attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% e il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti.

➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio dell'esperienza maturata nell'area di provenienza?**

Il punteggio dell'esperienza maturata è attribuito in base al numero di anni di servizio, anche a tempo determinato, con formale ed effettivo inquadramento nell'area di appartenenza. È attribuito 1 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di 30 punti.

Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione civile dell'interno, o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, fino alla data di scadenza della procedura, nell'Area degli Operatori e/o nelle Aree confluite nell'Area degli Operatori in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022 e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

➤ **DOMANDA: Quali sono le regole di calcolo per l'esperienza maturata nell'area di provenienza?**

Le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero.

La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018, fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

➤ **DOMANDA: Ho trascorso un periodo in posizione di aspettativa/distacco/comando/fuori ruolo. Ho comunque maturato l'esperienza anche in tale frangente?**

Ai fini del calcolo dell'esperienza si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

➤ **DOMANDA: In ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro, quali periodi sono presi in considerazione in relazione all'esperienza maturata?**

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

➤ **DOMANDA: Ho prestato servizio come militare di leva. Può essere computato ai fini dell'esperienza?**

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.

➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio del titolo di studio conseguito?**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 25 punti.

L'attribuzione del punteggio sul titolo di studio, che deve essere posseduto alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla presente procedura, prevede:

- a) 18 punti per il diploma di scuola secondaria di primo grado;
- b) 20 punti per il diploma di qualifica professionale conseguito alla fine di un corso di studi di durata triennale o equivalente;
- c) 25 punti per il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale).

➤ **DOMANDA: Posseggo due titoli di studio della stessa tipologia. Saranno valutati entrambi?**

No. È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (ad esempio, due differenti diplomi di laurea) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

➤ **DOMANDA: Ho un titolo di studio conseguito all'estero. È riconosciuto?**

Sono valutabili i titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189.

Sono invece ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia stata presentata istanza di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi.

➤ **DOMANDA: Dove posso trovare il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero?**

Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo all'indirizzo <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>.

Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione

universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

➤ **DOMANDA: Com'è attribuito il punteggio per il criterio relativo alle competenze professionali?**

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 45 punti, per le quali si tiene conto:

- fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di studio universitari e post universitari ulteriori rispetto a quelli previsti al paragrafo precedente e per le abilitazioni professionali;
- fino ad un massimo di 40 punti della media dei punteggi derivanti dalle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2021-2022-2023.

➤ **DOMANDA: Ho conseguito un dottorato di ricerca e un ulteriore laurea breve. Com'è attribuito nello specifico il punteggio per i singoli titoli?**

A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- a) ulteriore diploma universitario: 1 punto;
- b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello: 1 punto;
- c) ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b) o laurea vecchio ordinamento: 1,5 punti;
- d) master di I livello: 0,50 punti;
- e) master II livello: 1 punto;
- f) diploma di specializzazione: 2,5 punti;
- g) corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
- h) dottorato di ricerca: 3 punti;
- i) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 1 punto.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a i) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

ATTENZIONE: Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

➤ **DOMANDA: Com'è specificamente attribuito il punteggio per la valutazione personale in relazione alle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2021-2022-2023?**

Per il computo della valutazione personale si fa riferimento alla media dei punteggi derivanti delle tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2021 - 2022 - 2023 in applicazione del sistema di valutazione dell'Amministrazione civile:

- |    |                       |           |
|----|-----------------------|-----------|
| a. | Giudizio eccellente   | 40 punti; |
| b. | Giudizio ottimo       | 35 punti; |
| c. | Giudizio adeguato     | 30 punti; |
| d. | Giudizio non valutato | 25 punti. |

Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio, ove il periodo lavorato nell'anno sia risultato inferiore al minimo periodo temporale previsto dal sistema di valutazione, nei casi previsti dalla legge, potrà farsi riferimento, a ritroso,

anche alle ultime valutazioni nell'ambito del triennio precedente fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura.

Nei casi in cui non fosse possibile ricorrere alle precedenti valutazioni, si attribuisce il punteggio di 25 di cui alla lettera d), corrispondente a giudizio non valutato.

In entrambi i casi che precedono, il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle attività.

➤ **DOMANDA: Ho ricevuto una valutazione personale di “non adeguato”. Come incide sul punteggio che potrò ricevere per l'anno di riferimento?**

Ai fini del computo della valutazione personale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile, al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di “non adeguato” non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Lo stesso vale per i dipendenti neoassunti, ai quali non verrà attribuito alcun punteggio per l'anno di riferimento.

➤ **DOMANDA: Sono stato in assegnazione temporanea presso altra Amministrazione nel corso del triennio 2021/2023. Come incide ciò ai fini del punteggio per la valutazione personale?**

Per il personale in comando o comunque in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell'Amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata presso l'Amministrazione civile dell'interno.

➤ **DOMANDA: Come saranno formulate le graduatorie?**

Le graduatorie saranno formulate distintamente per profilo di ruolo, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione che l'Amministrazione procederà ad effettuare, anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le graduatorie hanno valore solo per la presente procedura e sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione, sicché l'Amministrazione attingerà alla graduatoria fino alla saturazione del contingente di posti messi a bando.

Le graduatorie sono approvate con apposito provvedimento ministeriale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale, nel sito internet del Ministero dell'Interno all'indirizzo <https://concorsiciv.interno.gov.it> e nel sito intranet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

➤ **DOMANDA: In caso di parità di punteggio in graduatoria, chi sarà preferito?**

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale:

- *in primis* la maggiore anzianità di servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
- *in secundis* l'esperienza maturata con distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore ad un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante il “Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri”;
- da ultimo, la minore età anagrafica.



- **DOMANDA: Come avviene l'inquadramento in ruolo? È necessario dare un preavviso in conseguenza della cessazione del precedente rapporto di lavoro e dell'attribuzione della nuova Area e del nuovo profilo professionale?**

No. I candidati dichiarati vincitori per ciascuna graduatoria saranno inquadrati nei profili di ruolo per i quali hanno partecipato nell'ambito delle relative Famiglie professionali.

L'attribuzione della nuova Area e del nuovo profilo decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro; la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro comporta la automatica e contestuale cessazione del precedente rapporto di lavoro, senza che sia necessario alcun preavviso.

In ogni caso, la mancata presentazione senza giustificato e documentato motivo nel giorno comunicato dall'amministrazione per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dalla graduatoria.

- **DOMANDA: Ai sensi dell'art. 51, comma 9, del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, in caso di conseguimento della posizione giuridica superiore, con la sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, il dipendente cessa dall'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Mi trovo in posizione di comando, la disposizione si applica anche al mio caso?**

Sì, con l'espressione "assegnazione temporanea presso altre amministrazioni", di cui all'art. 6, comma 5, del bando, deve intendersi la posizione di comando, di fuori ruolo o qualsiasi altra assegnazione presso altra Amministrazione.